

Cl:8.9  
Fasc:N.33.1/2017

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE N. CN4169, DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE ELLERO, A SCOPO IDROELETTRICO, NEL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ (POTENZA COMPLESSIVA INFERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: UNIA MAURIZIO, VIA PROVINCIALE N. 22, 12088 – ROCCAFORTE MONDOVÌ.  
ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 25.02.2022 con prot. di ric. n. 12483, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del titolare della ditta Unia Maurizio, con sede legale in Via Provinciale n. 22 a Roccaforte Mondovì;
- con nota provinciale prot. n. 13298 del 2 marzo 2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 2 al 31 marzo 2022;
- con nota prot. n. 13299 del 2 marzo 2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta"*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati, risultano pervenuti i seguenti pareri tecnici:

- con nota prot. n. 15006 del 10.03.2022 l'ASL CN1 ha espresso "parere favorevole poiché si tratta di un rinnovo di captazione e restituzione ai fini energetici di una quota di acque superficiali, si concede parere favorevole, per quanto di competenza, fatte salve le considerazioni di altri Enti.

Il prelievo di tale quota di acque superficiali non deve alterare in alcun modo l'equilibrio biologico e faunistico del torrente, né creare inquinamento chimico.

Dovrà essere cura della Ditta esecutrice delle opere evitare qualsiasi interferenza con opere di captazione a scopo idropotabile";

- con nota prot. n. 15205 dell'11.03.2022 la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo, ha comunicato che esprimerà il parere di competenza (modifica dello stramazzo di rilascio sulla traversa per adeguamento rilascio Deflusso Ecologico) nell'ambito di regolare Conferenza dei Servizi convocata da Codesta Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990 e s.m. In alternativa il richiedente potrà presentare istanza di autorizzazione idraulica direttamente allo scrivente Settore, secondo le procedure attualmente in vigore;

- con nota prot. n. 20922 del 31.03.2022 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha comunicato che:

"Per quanto attiene gli aspetti di tutela architettonica, nei pressi dell'area oggetto di intervento, posta nelle immediate vicinanze delle sponde del Torrente Ellero, non risultano ricompresi beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. f2 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

Per quanto attiene gli aspetti di tutela paesaggistica, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017:

- dall'esame della tav. P2 (Beni Paesaggistici), la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1, lettera c) - fascia 150 m dal Torrente Ellero e parzialmente in g) territori coperti da foreste e boschi del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i.;
- dall'esame della tav. P3 (Ambiti e unità di paesaggio), la località interessata dall'intervento ricade:
  - nell'Ambito di paesaggio denominato "Valle Ellero";
  - nell'Unità di Paesaggio n. 61 denominata "Valli Monregalesi";
  - nella tipologia normativa "Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità";
- dall'esame della tav. P4 (componenti paesaggistiche) per l'area in oggetto sono individuate le componenti paesaggistiche denominate "Zona fluviale interna (art. 14)" del Torrente Ellero e "Aree di montagna (art. 13)". L'opera di presa, la vasca di carico, parte della condotta forzata e il canale di restituzione sono realizzati in "Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)"; inoltre una parte della condotta forzata e la centrale di produzione rientrano in "Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40.)";
- Esaminato in particolare lo Studio Preliminare Ambientale e preso atto di come venga specificato che l'adeguamento progettuale e le opere in difformità non modificano l'entità del prelievo dal Torrente Ellero, non prevedano incrementi della portata massima derivata dall'impianto e non comportino alcuna alterazione del comportamento del torrente durante il corso degli eventi di piena, garantendo il mantenimento delle attuali condizioni di compatibilità delle opere senza arrecare detrimento alle condizioni idrogeologiche.

Considerato che, come rilevabile dal rapporto ambientale, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1842 del 27.04.1992 la Regione Piemonte rilasciò a favore

della Ditta Dolza Aldo e Anita la Concessione di derivazione n. 4169 dal torrente Ellero, relativa ad una portata di 400 Vs, per, produrre sul salto nominale di 6 m una potenza nominale di 23,52 kW, successivamente trasferita al sig. Unia Maurizio.

Richiamato quanto indicato dai proponenti in riferimento alla non previsione di "alcun tipo di trasformazione delle superfici boscate, dal momento che non verranno effettuati tagli né manipolazioni di esemplari di alberi od arbusti, nonché di quanto specificato circa l'assenza di esemplari arborei di pregio; considerato che l'impianto suddetto non ricade all'interno di aree qualificate dallo strumento paesaggistico come Siti Unesco, SIC e ZPS;

Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica:

- l'area interessata dal progetto non ricade in area interessata da provvedimenti di tutela archeologica ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- allo stato attuale "non sussistono di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica" ovvero non sono attualmente in corso di istruttoria procedure di dichiarazione dell'interesse archeologico dell'area direttamente interessata dal progetto (art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- nel territorio comunale di Roccaforte Mondovì non sono noti ritrovamenti di interesse archeologico, tuttavia allo stato attuale delle conoscenze non può essere esclusa la presenza di elementi di interesse archeologico (tutelati ope legis ai sensi della parte II del sopra citato Codice dei beni culturali e del paesaggio) nel sottosuolo delle aree interessate dal progetto;
- in ogni caso l'intervento in progetto, prevede scavi limitati comunque in alveo;
- si ritiene opportuno comunque raccomandare alla Proponente il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale.

Tutto ciò premesso e considerato ritiene non necessario assoggettare il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale.

Tuttavia, richiamando in particolare gli aspetti di tutela paesaggistica, considerate le peculiarità dei luoghi interessati dall'intervento ed in particolare la presenza nelle immediate vicinanze del percorso denominato "*Via Pompea (Via del Sale) - SS11*" si ritiene utile sottolineare come, conformemente in particolare ai disposti dell'art. 13 e 14, 16 e 39 delle NdA del Ppr, al fine in particolare della stesura del progetto definitivo, sia condotto un approfondimento circa le possibili mitigazioni degli impatti generati dal progetto sulle componenti paesaggistiche presenti nell'area di riferimento, intervenendo ad esempio sulle colorazioni dei fabbricati esistenti, anche eventualmente immaginando di conformare le relative cromie alla gamma delle terre, al fine di permettere migliore e maggiormente coerente inserimento dell'intero impianto.

Si specifica inoltre come le opere indicate in difformità rispetto all'autorizzazione originaria alla costruzione dell'impianto dovranno essere oggetto di adeguato approfondimento procedurale, avviando gli adempimenti amministrativi in capo alle specifiche Amministrazioni competenti in materia, di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 - 181 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., fermo restando la coerenza delle suddette opere ai disposti previsti dal comma 5 del suddetto articolo.

Si rammentano infine i necessari approfondimenti grafici (fornendo maggiori specificazioni sullo stato e sulla consistenza delle opere nonché specifici elaborati dello stato attuale, in sanatoria e sovrapposto).".

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 26 aprile 2022, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dei contributi dell'Ufficio Acque e Vigilanza provinciali, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti in merito alla funzionalità del passaggio per pesci presente, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
- Pertanto, con nota prot. n. 29343 del 10.05.2022 si è proceduto alla richiesta integrazioni con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Nella predetta riunione dell'Organo Tecnico, sulla base dei contributi citati, si era già evidenziato quanto segue:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, dovranno essere acquisiti i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque:
  - concessione di derivazione d'acqua a scopo energetico ai sensi del D.P.G.R.10/R del 29.07.2003 e s.m.i.;
  - Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

2. Dal punto di vista tecnico l'istanza si configura come un rinnovo con variante non sostanziale di un impianto idroelettrico esistente realizzato tra il 2008 ed il 2010. Le caratteristiche principali dell'impianto, in base al disciplinare di concessione del 27.04.1992, sono le seguenti:

- portata derivabile: 400 l/s;
- salto nominale: 6 m;
- potenza nominale: 23,52 kW.

Le difformità dell'impianto realizzato sono le seguenti:

- salto nominale, pari a 7,31 m. (Il salto lordo utilizzabile risulta differente rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di Concessione del 1992 pari a 6,00 m);
- portata media derivata: 0,366 m<sup>3</sup>/s;
- potenza nominale dell'impianto: 26,23 kW;

Con l'istanza di rinnovo si intende inoltre adeguare l'opera di presa per il rilascio del Deflusso Ecologico come definito dal recente D.P.G.R. del 27 dicembre 2021 n. 14/R. Il tratto d'alveo sotteso dall'impianto è di circa 170 m.

3. Dal punto di vista ambientale, le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a. Acque superficiali

• *Stato ambientale*

In base ai dati di monitoraggio del sessennio 2014-2019, recepiti nel PDGPO 2021, il torrente Ellero, identificato con il codice IT0104SS2N178PI presenta Stato Chimico ed Ecologico BUONO.

• *Pressioni significative*

Nel PDGPO 2021 le pressioni significative che potrebbero pregiudicare il mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale sono rappresentate da:

1.1 Puntuali - Scarichi urbani

3.1 Prelievi/diversione di portata - Uso agricolo

3.5 Prelievi/diversione di portata - Idroelettrico

4.2 Alterazioni morfologiche - Dighe barriere chiuse

4.5 Alterazioni idromorfologiche - Altro.

• *Applicazione “Direttiva Derivazioni”*

Per quanto riguarda la Direttiva Derivazioni, la valutazione del rischio ambientale indotto dal rinnovo della concessione di una derivazione (senza alcuna modifica dei valori di prelievo) in caso in cui il corpo idrico interessato dalla domanda sia in stato di qualità ambientale “buono”, alla derivazione si attribuisce direttamente l’area “Attrazione”, in quanto è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti.

b. Componenti biotiche: ittiofauna

Per quanto dichiarato, lo sbarramento esistente è già dotato di scala di rimonta della fauna ittica del tipo rampa in pietrame; si tratterebbe di un passaggio naturalistico per i pesci che con un percorso di sviluppo poco superiore ai 10 m, ma non sono forniti dati specifici (es pendenza del passaggio, livelli massimo di monte e minimo di valle nel corso dell’anno, ecc).

Sull’argomento è stata formalizzata la nota di richiesta atti integrativi citata in precedenza, sulla base del contributo dell’Ufficio Vigilanza provinciale.

c. Aspetti progettuali

Attualmente il rilascio del DMV pari a 134 l/s avviene attraverso uno stramazzo rettangolare realizzato sulla traversa di derivazione che alimenta la “scala di rimonta” della fauna ittica esistente. Lo stramazzo ha una larghezza di 47 cm ed è ribassato di 30 cm rispetto al ciglio della traversa.

In base al nuovo regolamento 14R/2021 recante “Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico”, applicando i fattori ambientali correttivi e la Metodologia RENERFOR, **il valore corretto del DMV base è pari a 141 l/s e conseguentemente il DE-Deflusso Ecologico da rilasciare nell’alveo del T. Ellero dall’opera di presa in esame, è pari a 212 l/s.**

- Con nota prot. ric. n. 48958 del 09.08.2022 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell’amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 10.08.2022 con prot. n. 49306.
- In data 30 agosto 2022 l’Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito per svolgere l’istruttoria tecnica relativa alle integrazioni depositate, rilevando che, sulla base della valutazione della Relazione Tecnica presentata, il passaggio per pesci presente, non può svolgere la funzione per cui è stato progettato e costruito, poiché tale traversa non risulta deframmentata e non permette la percorribilità longitudinale da parte dei pesci. Ciò nonostante, istruita la documentazione depositata, l’Organo Tecnico ha unanimemente ritenuto che **il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

**Tutto ciò premesso,**

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente



provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «*decreto Semplificazioni*» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Viste** le note prot. n. 15205 dell'11.03.2022 e prot. 50161 del 17.08.2022 della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo e la nota prot. n. 15006 del 10.03.2022 dell'ASL CN1 in premessa richiamata.

**Atteso che** sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- L'impianto in oggetto è in esercizio da oltre un decennio e non prevede aumenti di portata massima e media derivabile;
- ai sensi del cosiddetto Decreto Semplificazioni, art. 56, c. 1, L. 120/2020 che recita: "*Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto*";
- in data 30 agosto 2022, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 27042 del 29.04.2022, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque di cui alle note prot. ric. n. 25822 del 26.04.2022 e prot. ric. n. 0051841 del 29.08.2022 e del Settore provinciale Presidio del Territorio - Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale di cui alle note prot. ric. n. 26061 del 27.04.2022 e prot. ric. n. 50008 del 17.08.2022, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., in quanto, valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento proposto, non si presuppongono criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti

sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

## DISPONE

**1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 25.02.2022 con prot. di ric. n. 12483, da parte del legale rappresentante della ditta Unia Maurizio, con sede legale in Via Provinciale n. 22 a Roccaforte Mondovì, per le motivazioni e le considerazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.

**2. DI STABILIRE** per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, volte a migliorare la sostenibilità ambientale dello sfruttamento idrico esistente, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse ai soggetti indicati e nei termini stabiliti:

**a) Adeguamento della scala di rimonta per l'ittiofauna**

Considerato che la scala di rimonta per l'ittiofauna non soddisfa i criteri tecnici dettati dalle vigenti linee guida regionali (DGR 2015, n. 25-1741) per la progettazione ed il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica ed i requisiti di efficacia e di funzionalità per la tutela della fauna stessa, il proponente dovrà progettare idonei interventi di adeguamento dell'opera, da presentare ai fini dell'assenso, all'Ufficio Vigilanza provinciale ed all'ARPA dip. di Cuneo.

La progettazione, a firma di un ittiologo accreditato o altro personale qualificato, dovrà essere corredata da un piano di manutenzione e di un piano di monitoraggio per verificare la funzionalità del passaggio.

Si fa obbligo di realizzare i lavori di adeguamento del passaggio dei pesci, in virtù dei periodi riproduttivi delle specie presenti, ai sensi dell'art 12 della LR n 37/2006 "*Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici*".

Inoltre, prima dell'esecuzione degli interventi in alveo sarà necessario effettuare le operazioni di recupero dell'ittiofauna e la successiva reimmissione, ad esempio a monte della traversa.

Termine recepimento ed ottemperanza condizione ambientale: la scala di rimonta dovrà essere adeguata entro il 22.12.2024, previa condivisione ed approvazione della soluzione progettuale da parte dell'Ufficio provinciale Vigilanza.

**b) Rilascio DMV E DE**

Sulla base delle valutazioni svolte nel corso del presente procedimento, in applicazione della metodologia RENERFOR, il proponente è tenuto a rilasciare il **DMV<sub>base</sub> pari a 141 l/s e il DE pari a 212 l/s.**

Termine recepimento ed ottemperanza condizione ambientale: il DMV dovrà essere rilasciato con decorrenza immediata; il DE dovrà essere rilasciato con decorrenza del 22.12.2024.

L'ottemperanza alla predetta condizione ambientale deve essere verificata da parte dell'Ufficio provinciale Acque nel corso del successivo iter di Concessione ex DPGR 10/R-2003 e s.m.i..

**3. DI STABILIRE CHE**, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere recepite le

condizioni ambientali dettagliatamente descritte nei punti a) e b) precedentemente citati e nei pareri pervenuti, in premessa riportati.

Ai fini del rilascio della Concessione di derivazione ex D.P.G.R. n. 10/R-2003, dovranno essere recepite altresì le prescrizioni indicate nell'Allegato 1 - Contributo Ufficio Acque (note prot. ric. n. 25822 del 26.04.2022 e n. 0051841 del 29.08.2022) al presente provvedimento, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito della procedura stessa.

### **SEGNALA CHE**

- La rilasciabilità del rinnovo con variante in sanatoria alla Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN4169 verrà valutata nel corso dell'istruttoria di cui al DPGR n. 10/R del 29.07.2003 e s.m.i., nella quale si procederà all'esame del progetto in conformità agli artt. 18 -"Criteri per il rilascio della concessione" e 19 "Diniego della concessione" del medesimo Regolamento ed alla verifica della compatibilità del prelievo con il PTA della Regione Piemonte, con il PdGPO e con la DIRETTIVA DERIVAZIONI.
- Gli obblighi e le prescrizioni cui sarà vincolato l'eventuale rilascio della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica in oggetto (artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del D.P.G.R. n. 10/R del 29.07.2003 e s.m.i.) verranno conseguentemente stabiliti nel corso del relativo Procedimento di Concessione.
- Nell'ambito del procedimento di rinnovo della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN4169, il proponente dovrà tenere in considerazione che risulta in itinere il Progetto di Invaso di Serra degli ULIVI, già inserito tra gli obiettivi/deroghe del vigente PdGPO.

### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**



**ESTENSORE:**

Arch. Patrizia OLIVA  
Ufficio Valutazione Impatto  
Ambientale



Medaglia d'oro al Valore Civile

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044  
Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO

Ufficio Acque

E-mail: [ufficio.acque@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.acque@provincia.cuneo.it)  
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo  
RGs

Provincia di Cuneo



Prot. N. 0025822 I 26/04/2022  
Class: 8.9  
Fasc: N. 33/2017

Rif. progr. int. \_\_\_\_\_ Classifica: 08.09/2017-33

Allegati n. \_\_\_\_\_ Risposta Vs. nota \_\_\_\_\_

Rif. ns. prot. prec. \_\_\_\_\_

Alla **PROVINCIA DI CUNEO**  
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO  
**Ufficio VIA - SEDE**

**OGGETTO:** D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.; L.R. 40/1998 e s.m.i.; D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Istanza in data 27.01.2022 dell'Impresa individuale **Unia Maurizio** intesa ad ottenere il rinnovo con variante non sostanziale **in sanatoria** della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN4169** dal Torrente Ellero nel Comune di Roccaforte Mondovì ad uso energetico.

**ISTRUTTORIA TECNICA FASE DI VERIFICA DELLA PROCEDURA DI VIA ex art.10 L.R. 40/98 e s.m.i.**

Lo scrivente Ufficio Acque del Settore Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo è "competente all'istruttoria delle domande di Concessione di Derivazione" di Acqua Pubblica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera r) del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. a supporto dell'Autorità Concedente che è "competente al rilascio della concessione (...) per l'uso di acqua pubblica" (art. 4, comma 1, lettera f).

Tale istruttoria viene svolta sulla base degli artt. 18 "Criteri per il rilascio della concessione" e 19 "Diniego della concessione" del D.P.G.R. 29.07.2003, n.10/R e s.m.i. (ovvero artt. 9 e 12bis del R.D. 11.12.1933, n. 1775, e s.m.i.), esaminando gli Allegati Tecnici all'istanza di Concessione previsti dall'Allegato A, Parte II del medesimo Regolamento.

#### 1. **PREMESSE:**

1. con Prot. n. **6463** del **31.01.1991** la Regione Piemonte ha autorizzato provvisoriamente l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza datata 07.05.1985 di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN4169**;
2. con D.P.G.R. n. **1842** del **27.04.1992** venne assentita alla Ditta **Dolza Paolo e Annitta** la Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN4169** per derivare dal Torrente Ellero in Comune di Roccaforte Mondovì la portata costante di 400 l/s per produrre su un salto di metri 6 la potenza nominale media annua di 23,52 kW, con scadenza al **26.04.2022** e secondo le prescrizioni stabilite nel Disciplinare di Concessione sottoscritto in data 04.07.1988;
3. con Determinazione Dirigenziale n. **265** del **14.06.2006** la Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN4169** è stata "trasferita con decorrenza 04.05.2006 al Signor **Unia Maurizio**, residente a Roccaforte Mondovì Borgata Dho n. 13";
4. a seguito della DIFFIDA provinciale Prot. n. 21556 del 16.03.2017 il Sig. Unia Maurizio:
  - con Prot. n. 36185 del 08.05.2017 ha trasmesso la relazione di calcolo del  $DMV_{base}$  pari a 133.62 l/s ed ha comunicato di aver ordinato il misuratore di portata;
  - con Prot. n. 50430 del 26.06.2017, ha trasmesso il Progetto di adeguamento dell'opera di presa al rilascio del DMV ex D.P.G.R. 8/R-2007 e s.m.i.;
  - con Prot. n. 132 del 02.01.2018, ha comunicato la conclusione dei lavori di adeguamento dell'opera di presa al rilascio del DMV;
  - con Prot. n. 28645 del 13.04.2018, ha comunicato l'avvenuta installazione del misuratore di portata ex



5. con Prot n. 4970 del 27.01.2022 il Sig. "UNIA MAURIZIO, nato a ROCCAFORTE MONDOVI (Prov. .CN) il 29/01/1949, Codice Fiscale NUIMRZ49A29H407X, residente a ROCCAFORTE MONDOVI (Prov. CN) in Frazione DHO n. 13/A, CAP 12088 in qualità di TITOLARE della DITTA UNIA MAURIZIO con sede legale a ROCCAFORTE MONDOVI (Prov. CN) in Via PROVINCIALE n.22 CAP 12088, Partita I.V.A. 00284950045, Telefono 0174/65342", ha CHIESTO "il rinnovo della concessione di derivazione n CN4169 dal Torrente Ellero in Comune di Roccaforte Mondovì (CN), rilasciata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1842 del 27 aprile 1992";
6. nell'allegato Relazione Tecnica Illustrativa è inoltre indicato:
- il Sig. Unia Maurizio che ha realizzato l'impianto tra il 2008 ed il 2010;
  - L'impianto realizzato presenta alcune difformità rispetto al progetto presentato, anche se rimane invariata la sua posizione planimetrica mantenendo inalterati il punto di presa e quello di restituzione. Le modifiche sono riassumibili in:
    - presenza di un locale sgrigliatore che maschera la vasca di carico e l'ultimo tratto di canale di adduzione;
    - centrale di produzione di dimensioni in pianta leggermente superiori a quelle in progetto, ma di altezza più contenuta e con la presenza di due turbine: una turbina Kaplan ad asse verticale ed una vecchia Francis ad asse orizzontale utilizzata come turbina di soccorso; potenza generatore della turbina Kaplan: 45 kW (principale); potenza generatore della turbina Francis: 30 kW (soccorso);
    - salto reale maggiore rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di Concessione riscontrato a seguito di rilievo topografico di dettaglio dell'area. (7.31 metri)
- Tali modifiche intendono essere regolarizzate nella fase di rinnovo della concessione che pertanto si configura come un rinnovo con variante non sostanziale;
7. al riguardo di quanto sopra indicato, l'Ufficio Acque non ha rinvenuto agli atti:
- A. le comunicazioni di **inizio e fine lavori** ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.;
  - B. la **dichiarazione giurata di conformità** delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, da trasmettere entro 30 giorni dalla fine lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera a) del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.; al riguardo si rileva altresì che ai sensi del comma 5 "Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale o non sostanziale, l'autorità concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto della dichiarazione giurata e delle caratteristiche definitive della derivazione";
  - C. il **certificato di collaudo** attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, da trasmettere entro 1 anno dalla fine lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b) del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.; al riguardo si rileva altresì che ai sensi del comma 7 "Fatto salvo quanto disposto dai commi 6 e 6bis, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo";
  - D. l'**istanza di trasferimento di utenza** ex art. 31 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., dal Sig. Unia Maurizio C.F. NUIMRZ49A29H407X alla Ditta Unia Maurizio Partita I.V.A. 00284950045, che va presentata "a pena di decadenza entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento";
- con riferimento a tali aspetti, si rimanda ad opportuno procedimento ex L.R. 3/2009 e s.m.i.;
8. contestualmente con Prot. n. 12483 del 25.02.2022 ha richiesto l'avvio della fase di Verifica della Procedura di VIA ex art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
9. con Note Prot. n. 13298 e 13299 del 02.03.2022 è stato comunicato ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. l'**avvio del procedimento di Verifica** della Procedura di VIA;
10. con Nota Prot. n. 13510 del 03.03.2022 è stato comunicato ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. l'**avvio del procedimento di rinnovo con variante non sostanziale in sanatoria della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN4169**, sospendendolo ai sensi dell'art. 26, Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da ALESSANDRO RISSO ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003, n°10/R e s.m.i. ed **interrompendolo** in applicazione della Direttiva 2006/123/CE, preso atto di quanto espresso dalla Regione Piemonte con Nota Prot. n. 70666 del 17.06.2021;

11. con Nota Prot. n. 20034 del 29.03.2022 è stato convocato in data 26.04.2022 l'**Organo Tecnico**.

## **2. RICOSTRUZIONE IDROLOGICA**

La ricostruzione idrologica effettuata dal Concessionario attuale sulla base dei "dati di portata giornalieri registrati dalla stazione idrometrica sul t. Ellero a Rastello nei periodi 1954-1998 e 2008-2020", ragguagliati alla sezione di presa pari a 52.2 km<sup>2</sup>, e tenendo conto delle Concessioni n. CN1702 e CN5083, nonché di un DE pari a 200 l/s e una Q<sub>MIN</sub> derivabile = 40 l/s, porta a una portata media derivabile di 366 l/s.

Considerato inoltre che il salto lordo non è di 6 metri, ma variabile da 7.29 a 7.5 metri, cui corrisponde un salto nominale medio di 7.31 metri, la potenza nominale media annua è di 26.23 kW, anziché 23,52 kW.

L'Ufficio ha verificato con la metodologia RENERFOR che l'area di bacino sotteso dall'impianto è di 52.17 km<sup>2</sup>, cui corrisponde un DMV<sub>base</sub> = 141 l/s ed un DE = 212 l/s tutto l'anno.

Eventuali aggiornamenti/adequamenti di tale ricostruzione verranno richiesti nel corso del procedimento istruttorio ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.

## **3. CORPO IDRICO DI RIFERIMENTO - Compatibilità Ambientale del Prelievo - APPLICAZIONE LINEA GUIDA "DIRETTIVA DERIVAZIONI"**

Visti i dettami del vigente **Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021** approvato con D.P.C.M. 27.10.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31.01.2017 (nel seguito denominato PdGPo), l'Ufficio Acque ha proceduto all'esame del contesto di riferimento, assumendo il Corpo idrico cod. **04SS2N178PI - ELLERO** - individuazione prevista dal PdGPo - e il quadro delle derivazioni legittimamente costituite.

Per la valutazione specifica e di dettaglio di tali aspetti, **si rimanda altresì all' "assistenza tecnico scientifica" di A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo**, - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della L.R. n. 18 del 26.09.2016 e s.m.i. e delle "Norme tecniche in merito al supporto tecnico-scientifico di ARPA alle Autorità competenti nella fase di istruttoria per il rilascio di concessioni di derivazione idrica" di cui alla Determinazione del 17.12.2015 del Comitato Regionale di indirizzo A.R.P.A. - **di cui l'Autorità Concedente si avvale relativamente alla valutazione dell'"incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico", "del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati"** e della compatibilità con il PdGPo e la DIRETTIVA DERIVAZIONI.

La rilasciabilità di una nuova Concessione di Derivazione d'Acqua Pubblica (ovvero la variante e il rinnovo) e dunque la valutazione ambientale di un progetto è vincolata, tra l'altro, alla valutazione:

- dell'"**incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico**" e "**del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati**" (art. 18, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003, n°10/R e s.m.i.);
- che il provvedimento di concessione "**non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato**" (dell'art. 96, comma 3 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - art. 12bis, comma 1 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.);
- della compatibilità con il **Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po**.

Con **Deliberazione n. 8 del 17.12.2015** del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po è stata adottata la "**Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano**" (Direttiva Derivazioni), la quale dalla data di pubblicazione sul sito web dell'AdBPo, "**si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo**" (art. 5). L'art. 7 indica altresì che "**Per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPo vigente**".

Inoltre con **Deliberazione n. 3 del 14.12.2017** del C.I. di AdBPo - "in conformità a quanto previsto nelle "Linee



dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775", approvate con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 293/STA del 25 maggio 2017 (...) ed in attuazione dell'art 6 c.1 e c.2 della delibera n. 8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po", sono state "adottate, ai sensi dell'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006, le **modifiche ed integrazioni** alla "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po", la quale dal 28.02.2018 "si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento" (art.6). L'art. 7 indica altresì che "Per le istanze in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della Direttiva, presentate successivamente alla data del 12 gennaio 2016, si applica la Direttiva approvata con delibera di Comitato Istituzionale n. 8/2015. Per le istanze in corso di istruttoria presentate fino alla data del 12 gennaio 2016, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità di una derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente". Viene altresì rimarcato che "la Direttiva Derivazioni (...) costituisce strumento attuativo di una specifica misura del PdGPO 2015 approvato con DPCM 27 ottobre 2016 e, con riguardo alla porzione del Distretto idrografico corrispondente al bacino idrografico del fiume Po deve quindi ritenersi, ad ogni riguardo, un elaborato del vigente Piano di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'art. 65, comma 3 lett. c del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. con gli effetti immediatamente vincolanti previsti dal comma 4 del medesimo art. 65".

Il PdGPO indica inoltre che sul Corpo Idrico Cod. **04SS2N287PI** sono presenti le seguenti **PRESSIONI SIGNIFICATIVE** (cfr. Elaborato 5 del PdGPO - *Elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali e sotterranee*, ove sono riportate in forma tabellare le pressioni significative esistenti individuate per ogni C.I.; i codici identificativi delle pressioni insistenti sul C.I. è riportato invece nell'Elaborato 2 - *Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee*):

- 1.1 - Scarichi di acque reflue urbane depurate
- 3.1 Prelievi/diversione di portata - Agricoltura
- **3.5 - Prelievi/diversione di portata - Idroelettrico**
- 4.2 e 4.5 - Alterazione Morfologiche
- 4.5.1 - Alterazioni morfologiche – Altro - Modifiche della zona riparia dei corpi idrici;

"Una pressione è definita "significativa" qualora da sola, o in combinazione con altre, contribuisce ad un impatto (un peggioramento dello stato) che può mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 4, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE, che comprendono il raggiungimento dello stato buono, il non deterioramento dello stato (...)"

Il PdGPO vigente nell'Elaborato 2, Paragrafo 3.3.4 – PRELIEVI - Acque superficiali per il Codice WISE **3.6.1** - Tipo di pressione **Prelievo/diversione di portata – IDROELETTRICO** indica: "Questo indicatore valuta solo la pressione del prelievo per uso idroelettrico che comporta la sottrazione significativa di acqua dal corpo idrico per estesi tratti. (...) La pressione è valutata come potenzialmente significativa in presenza di prelievi la cui portata massima concessa eccede la portata media naturalizzata del corpo idrico e che, singolarmente o nel loro complesso, comportano la sottensione di oltre il 30% dello stesso".

Per la casistica dell'impianto in oggetto, soggetto a RINNOVO, il Corpo Idrico interessato risulta in stato di qualità ambientale "**BUONO**" e pertanto è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico e sussistono le condizioni per il mantenimento della stessa, "subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti". In conseguenza di tali valutazioni, come indicato nella Direttiva Derivazioni, si ritiene che "**l'intervento è compatibile a condizione che:**

- 1) siano attuate misure di mitigazione dell'impatto di tutte le componenti;
- 2) sia prevista la possibilità di revisione della concessione in base ai risultati dei monitoraggi ambientali ex post dello stato del corpo idrico".

Si ricorda altresì che, ai sensi della DIRETTIVA 2000/60/CE, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e del D.P.G.R.



ciò sia motivatamente ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del **Torrente ELLERO** e dell'equilibrio del Bilancio Idrico: In particolare, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R "la concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione" (fatta salva la riduzione del canone di concessione, su istanza del Concessionario).

#### **4. Determinazione del DMV - DE (Deflusso ECOLOGICO)**

Con Prot. n. 36185 del 08.05.2017 il Concessionario aveva trasmesso la relazione di calcolo del  $DMV_{base}$  quantificato pari a 133.62 l/s ex D.P.G.R. 8/R-2007 e s.m.i.

Nella Relazione Tecnica Illustrativa è indicato che "con l'istanza di rinnovo si intende inoltre adeguare l'opera di presa per il rilascio del Deflusso Ecologico, come definito dal recente D.P.G.R. del 27 dicembre 2021 n. 14/R". il valore di DE ottenuto dal Concessionario è di 200 l/s.

L'art. 2 del D.P.G.R. 27.12.2021, n. 14/R - Regolamento Regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico", indica come "g) prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica".

L'Ufficio ha verificato con la metodologia RENERFOR che il corretto  $DMV_{base}$  è pari a **141 l/s** e conseguentemente il **DE è pari 212 l/s tutto l'anno**.

Si richiede quindi al Concessionario, di aggiornare i rilasci attuali (DMV) ed il Progetto presentato (DE) ai suddetti valori corretti.

#### **5. DISPOSITIVI DI RISALITA PER L'ITTIOFAUNA**

Il Disciplinare di Concessione prevedeva l'obbligo di realizzazione della **scala di rimonta per la fauna ittica**.

Relativamente alla tipologia di **scala di rimonta per la fauna ittica** attualmente esistente, si rimanda al parere di compatibilità degli interventi in progetto con la fauna acquatica, di competenza della **Provincia di Cuneo - Settore Presidio del Territorio - Ufficio Polizia Faunistico Ambientale**, ai sensi della DGR 29 marzo 2010, n. 72-13725 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", come modificata con DGR n. 75-2074 del 17 maggio 2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 24 del 16 giugno 2011. Si segnala peraltro che è oggi vigente la DGR n. 25-1741 del 13.07.2015 - L.r. 37/2006, art. 12. Approvazione delle "Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica", cui il progetto presentato dovrà essere conforme.

### **CONCLUSIONI**

In seguito all'esame della documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza di rinnovo con variante non sostanziale in sanatoria specificata in oggetto, valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento proposto, il fatto che tale impianto sia stato ultimato all'incirca nel 2010, l'Ufficio Acque, fatto salvo quanto espresso da A.R.P.A: Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo, dall'Ufficio VIA, dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume, e dai soggetti dell'Organo tecnico, sottopone all'Autorità Concedente ed all'Autorità preposta alla VIA come esito istruttorio che per il **Progetto presentato NON sia necessario l'assoggettamento alla successiva Fase di Valutazione di Impatto Ambientale** di cui alla L.R. 40/1998 e s.m.i., per la verifica della rilasciabilità (dal punto di vista ambientale) del rinnovo con variante non sostanziale in sanatoria della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN4169**, subordinatamente al rispetto delle seguenti **PRESCRIZIONI**:

- la Derivazione dovrà essere **ININFLUENTE e COMPATIBILE** rispetto al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPo), comprese eventuali evoluzioni di suddetti Piani e della Normativa di Settore che modificasse tali parametri;



- ove ritenuto necessario, dovrà essere predisposto un opportuno **programma di monitoraggio dello stato ecologico del corpo idrico e dell'efficacia dei rilasci** che dovrà essere conforme alla Vigente Normativa ed alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e di ARPA Piemonte;
- dovrà essere rilasciato, in ogni condizione di portata naturale, il **DMV** ovvero il **Deflusso Ecologico**, come corretti nella presente istruttoria tecnica (rispettivamente 141 l/s e 212 l/s); l'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea naturale del corpo idrico alimentatore sia inferiore alla somma della portata minima derivabile dall'impianto e del DMV/DE;
- i dispositivi di rilascio del DMV/DE dovranno essere dimensionati in modo da rendere impossibile il prelievo dell'acqua in presenza di condizioni di deflusso in alveo inferiori al DMV;
- relativamente alla conformità della **scala di rimonta per la fauna ittica**, si rimanda al Paragrafo 5 ed al parere di compatibilità, di competenza della **Provincia di Cuneo - Settore Presidio del Territorio - Ufficio Polizia Faunistico Ambientale**;
- si fa **obbligo, per il richiedente, all'automatico adeguamento, dei valori del DMV/DE** e delle modalità e dei valori del prelievo qualora:
  - a seguito del monitoraggio, ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte e dall'Autorità di bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Tutela delle Acque e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Fiume Po per il corpo idrico interessato dalla derivazione;
  - a seguito di eventuali modifiche introdotte ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po dal Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del Piano regionale di Tutela delle Acque;
- l'Autorità Concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documenti un peggioramento dello stato ambientale dei corpi idrici influenzati dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- ai sensi della DIRETTIVA 2000/60/CE, del D. Lgs 152/06 e s.m.i., del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Fiume Po, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R, in qualunque momento potrà essere richiesto al Concessionario l'adeguamento delle modalità del prelievo qualora ciò sia motivatamente ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del **Torrente ELLERO** e dell'equilibrio del Bilancio Idrico. In particolare, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i. **"la concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione"** (fatta salva la riduzione del canone di concessione, su istanza del Concessionario);
- le manovre di svasso della capacità di accumulo a monte della presa o del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare improvvisi cambiamenti del regime idraulico del corso d'acqua naturale di restituzione;
- deve essere aggiornata la **ricostruzione idrologica** in funzione di quanto indicato ai Paragrafi 2 e 4;
- affinché la portata di Concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, sin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore di quella concessa, il Concessionario dovrà installare e mantenere in regolare stato di esercizio, idonei **dispositivi di limitazione della portata massima derivabile**, coerenti con il moto idrico, che consentano di rispettare le condizioni di Concessione;
- a valle dei dispositivi di limitazione della portata massima derivabile, o in alternativa sul canale di scarico, dovrà essere predisposta una idonea sezione (tratto di canale o stramazzo Bazin aerato), facilmente accessibile, per la **misura diretta** con modalità conformi alla normativa ISO vigente o a prassi idrometriche riconosciute (mulinello idraulico e/o altro dispositivo con analoga funzione) al fine di consentire ai soggetti



che effettuano rilievi sulle derivazioni (Provincia di Cuneo, Corpo Forestale dello Stato ed ARPA Piemonte) di misurare la portata effettivamente derivata;

- il Concessionario dovrà a sua cura e spese mantenere in regolare stato di esercizio, per tutta la durata di funzionamento della derivazione, idonei **dispositivi di misurazione e registrazione automatica in continuo** - predisposti per una eventuale futura trasmissione telematica dei dati - delle portate prelevate da ogni singola presa (nonché dei relativi volumi), conformemente alle disposizioni del D.P.G.R. n. 7/R del 25.06.2007 e relativi Allegati;

Inoltre si riportano nel seguito le ulteriori condizioni vincolanti per il rilascio della variante alla Concessione nonché gli adempimenti necessari alla stesura del disciplinare definitivo:

- dovrà essere fornito un apposito elaborato sintetico indicante tutte le modifiche progettuali effettuate in recepimento delle prescrizioni contenute nel Provvedimento di esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale e nella presente istruttoria tecnica;
- gli organi di modulazione, misura e controllo dovranno essere facilmente accessibili e dovranno essere atti a facilitare controlli e verifiche da parte dei Soggetti deputati al controllo;
- dispositivi di controllo visivo e cartelli: il Concessionario, dovrà a sua cura e spese:
  - installare e mantenere in regolare stato di esercizio idonei **dispositivi di controllo visivo**, mediante apposita **targa in acciaio inox** con l'indicazione del livello al quale è garantita la portata di competenza, relativi alle seguenti opere:

dispositivi di rilascio del DMV/DE (ed eventuale QPAI), sul Torrente Ellero	livello di monte
tratto di canale per la misura della portata massima derivabile (ove vi sia relazione univoca tra portate e livelli) sul Torrente Ellero	livello

- installare in corrispondenza delle opere di presa e/o della centrale, in modo che sia facilmente accessibile ai Funzionari dell'Autorità Concedente ed agli altri Soggetti deputati al controllo, un **dispositivo di visualizzazione (display)** delle portate istantanee derivate, della portata media e del volume complessivamente derivato dall'inizio dell'anno, nonché del DMV/DE istantaneo rilasciato; esso dovrà essere realizzato con modalità e tipologie adatte anche ad un pubblico non specialistico;
- installare e mantenere, in corrispondenza delle sezioni di prelievo e di rilascio, **2 cartelli identici**, adatti ad un pubblico non specialistico, che dovranno indicare:
  - il nominativo del Soggetto titolare della Concessione di Derivazione;
  - i termini relativi ai deflussi che devono essere rilasciati (DMV e DE);
  - le relative modalità di rilascio (esplicitate mediante uno schema grafico rappresentante i dispositivi ed il livello di acqua necessario al rilascio);
  - i dati caratteristici della derivazione (portata minima, media, e massima, potenza fiscale, potenza installata e periodo in cui è consentito il prelievo);
- dovrà essere prevista, in prossimità della struttura esterna delle opere di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, una targa con il codice identificativo dell'opera assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Si evidenzia in ultimo che la **rilasciabilità del rinnovo con variante in sanatoria alla Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN4169 verrà valutata nel corso dell'istruttoria di cui al DPGR n. 10/R del 29.07.2003 e s.m.i.**, nella quale si procederà all'esame del progetto in conformità agli artt. 18 - "*Criteri per il rilascio della concessione*" e 19 "*Diniego della concessione*" del medesimo Regolamento ed alla verifica della compatibilità del prelievo con il PTA della Regione Piemonte, con il **PdGPo** e con la **DIRETTIVA DERIVAZIONI**.

Gli obblighi e le prescrizioni cui sarà vincolato l'eventuale rilascio della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica in oggetto (artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del D.P.G.R. n. 10/R del 29.07.2003 e s.m.i.) verranno conseguentemente stabiliti nel corso del relativo Procedimento di Concessione.



L'adeguamento degli Elaborati Progettuali agli atti alle prescrizioni conseguenti al procedimento di Verifica di Impatto Ambientale ex L.R. 40/1998 e s.m.i., art. 10, comprese quelle di cui al presente parere, verrà richiesto nel corso dell'iter procedimentale di cui al D.P.G.R. 10R/2003 e s.m.i.

Considerato inoltre che il Procedimento di rinnovo con variante non sostanziale in sanatoria della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN4169**, è attualmente **interrotto** in applicazione della Direttiva 2006/123/CE, preso atto di quanto espresso dalla Regione Piemonte con Nota Prot. n. 70666 del 17.06.2021, si rimanda al Provvedimento conclusivo della fase di Verifica della procedura di VIA l'eventuale individuazione delle tempistiche di adeguamento alle prescrizioni ambientali.

In ultimo si segnala al Concessionario della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN4169** di tenere in considerazione, nell'ambito del procedimento di rinnovo, che risulta in itinere il **Progetto di Invaso di Serra degli ULIVI**, già inserito tra gli obiettivi/deroghe del vigente PdGPO.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

L'Istruttore Tecnico Estensore:

Ing. **Roberto GASCA**

IL RESPONSABILE DELLA P. O. DELL'UFFICIO ACQUE

Ing. **Paolo ALGAROTTI**

VISTO: IL DIRIGENTE del SETTORE

~~Dott. Luciano FANTINO~~

Responsabile della P.O. dell'Ufficio Acque del Settore Risorse del Territorio della Provincia di CUNEO:

Ing. **Paolo ALGAROTTI**

Email [algarotti\\_paolo@provincia.cuneo.it](mailto:algarotti_paolo@provincia.cuneo.it)

Tel. 0171 445433

Istruttore Tecnico al quale rivolgersi per informazioni sullo stato delle pratiche e da citare nella corrispondenza:

Ing. **Roberto GASCA**

Email [gasca\\_roberto@provincia.cuneo.it](mailto:gasca_roberto@provincia.cuneo.it)

Tel. 0171 445472





Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044  
Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

**SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO**  
Ufficio Acque  
E-mail: [ufficio.acque@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.acque@provincia.cuneo.it)  
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo  
RGs

Alla **PROVINCIA DI CUNEO**  
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO  
**Ufficio VIA**  
**SEDE**

Rif. progr. int. \_\_\_\_\_ Classifica: 08.09/2017-33

Allegati n. \_\_\_\_\_ Risposta Vs. nota \_\_\_\_\_

Rif. ns. prot. prec. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.; L.R. 40/1998 e s.m.i.; D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Istanza in data 27.01.2022 del Sig. **Maurizio UNIA** intesa ad ottenere il **rinnovo con variante non sostanziale in sanatoria** della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN4169** dal Torrente Ellero nel Comune di Roccaforte Mondovì ad uso energetico.

**RISCONTRO INTEGRAZIONI DOCUMENTALI – Riunione O.T. del 30.08.2020**

Con riferimento alla Nota Prot. n. 49306 del 10.08.2022 dell'Ufficio VIA del Settore Presidio del Territorio della Provincia di Cuneo ed esaminate le allegate integrazioni progettuali trasmesse con Prot. n. 48958 del 09.08.2022 del Sig. **Maurizio UNIA** (in esito alla richiesta Prot. n. 29343 del 10.05.2022) si riscontra quanto segue:

- si conferma integralmente l'istruttoria tecnica dell'Ufficio ACQUE di cui alla nota Prot. n. **25822 del 06.04.2022** sulla base del quale l'Autorità Concedente ha espresso il "*Parere relativo alla Fase di Verifica della Procedura di VIA*";
- si evidenzia che oltre alle difformità già segnalate ed oggetto di sanatoria, la **dichiarazione giurata di conformità** delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione datata 01.07.2022 e sottoscritta dall'Ing. **Mauro DEMATTEIS** indica le seguenti ulteriori lievi difformità rispetto al progetto del 1985 approvato:
  - lo sviluppo complessivo della trasversa è di circa 22 m rispetto ai 13,5 m indicati nel progetto, per potersi ancorare ad entrambe le sponde del Torrente Ellero, con un'altezza dello sbarramento variabile tra 1,0 e 2,2 m circa;
  - la rampa rustica per la risalita della fauna ittica, situata sulla sponda sinistra del corso d'acqua a valle del dispositivo di rilascio del DMV, non era presente nel progetto esecutivo;
  - l'opera di presa in sponda sinistra è dotata di griglia paratronchi, paratoia di sezionamento, passerella pedonale di accesso per le ispezioni coperti da una tettoia in materiale metallico;
  - il canale di adduzione risulta con uno sviluppo complessivo ridotto rispetto al progetto ed è dotato di una seconda paratoia piana di sezionamento, una paratoia desabbiatrice, una passerella pedonale di ispezione ed uno sfioratore laterale della lunghezza di circa 11 m;
  - al termine del canale di adduzione è presente un locale in materiale metallico al cui interno sono presenti lo sgrigliatore automatico, non presente nel progetto, e la vasca di carico; questo locale, seppur posizionato più vicino alla presa rispetto a quanto indicato nel progetto esecutivo, è realizzato in sostituzione del bacino di compenso o vasca di raccolta prevista nel progetto originario;
  - il passaggio pedonale che costeggia il canale di adduzione, dall'opera di presa al locale sgrigliatore, non era presente nel progetto;
  - la condotta forzata è in acciaio, con diametro di 1,0 m anziché in plastica pesante di diametro 0,5 m come indicato in progetto; il suo sviluppo risulta 14 m superiore rispetto al progetto per via della diminuzione di lunghezza del canale di adduzione sopra indicata;



- la centrale di produzione risulta di dimensioni maggiori in pianta (4,80 m × 6,10 m), con due portoni di accesso e due finestre; la scala di accesso al piano inferiore ha inoltre una posizione differente rispetto a quanto indicato in progetto e nell'edificio sono presenti n. 2 turbine (una turbina Kaplan ed una turbina Francis), di cui una utilizzata solamente come soccorso. È inoltre presente un carroponete;
  - il canale di restituzione è realizzato con uno scatolare in calcestruzzo armato della lunghezza complessiva di 20 m, anziché la tubazione in materiale plastico di 0,5 m di diametro previsto nel progetto. Il canale è dotato di due pozzetti di ispezione ed al suo interno è situato un sensore di livello ad ultrasuoni per la misura e registrazione della portata derivata;
  - il salto nominale dell'impianto definito tramite rilievo topografico di dettaglio è risultato pari a 7,31 m, maggiore rispetto ai 6 m indicati nel progetto esecutivo, per cui i dati definitivi della derivazione risultano i seguenti:
    - Portata massima derivabile 400 l/s
    - Portata media 366 l/s;
    - Salto nominale medio 7,31 m;
    - Potenza nominale **26,23 kW** (superiore ai 23,52 kW indicati nel Disciplinare di Concessione);
    - Periodo di esercizio 01/01-31/12;
- con riferimento al fatto che nelle integrazioni Prot. n. 48958 del 09.08.2022 viene indicato che *"da tale fessura rettangolare è previsto il rilascio dell'intero valore del DMV (134 l/s)"*, si conferma che *"L'Ufficio ha verificato con la metodologia RENERFOR che l'area di bacino sotteso dall'impianto è di 52.17 km<sup>2</sup>, cui corrisponde un **DMV<sub>base</sub> = 141 l/s** ed un **DE = 212 l/s tutto l'anno**"*; il **DMV<sub>base</sub> = 141 l/s** corretto dovrà essere rilasciato con decorrenza immediata, mentre il **DE = 212 l/s tutto l'anno** dovrà essere rilasciato **con decorrenza dal 22.12.2024**, aggiornando anche il Progetto agli atti; tali valori potranno essere aggiornati nel corso del procedimento istruttorio ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.;
  - circa le criticità sul funzionamento della scala di rimonta della fauna ittica, si rimanda alle tempistiche e prescrizioni di adeguamento alla vigente normativa di settore che vorrà imporre l'Ufficio Polizia Faunistico Ambientale del Settore Presidio del Territorio della Provincia di Cuneo;
  - si confermano tutte le prescrizioni già indicate nell'istruttoria tecnica Prot. n. **25822** del **06.04.2022** evidenziando che - essendo il Procedimento di rinnovo con variante non sostanziale in sanatoria della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN4169** attualmente **interrotto** in applicazione della Direttiva 2006/123/CE e di quanto espresso dalla Regione Piemonte con Nota Prot. n. 70666 del 17.06.2021 - **l'individuazione delle tempistiche di adeguamento alle prescrizioni ambientali dovrà essere stabilita nel Provvedimento conclusivo della fase di Verifica della procedura di VIA.**

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

Responsabile della P.O. dell'Ufficio Acque del Settore Risorse del Territorio della Provincia di CUNEO:  
Ing. Paolo ALGAROTTI  
Email [algarotti\\_paolo@provincia.cuneo.it](mailto:algarotti_paolo@provincia.cuneo.it)  
Tel. 0171 445433

Istruttore Tecnico al quale rivolgersi per informazioni sullo stato delle pratiche e da citare nella corrispondenza:  
Ing. Roberto GASCA  
Email [gasca\\_roberto@provincia.cuneo.it](mailto:gasca_roberto@provincia.cuneo.it)  
Tel. 0171 445472